ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE

Art. 18

Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza

I servizi veterinari delle aziende sanitarie garantiscono l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle zone di protezione:

a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende;

b) il veterinario ufficiale visita quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre a esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattivita' e procedere, laddove necessario, alla raccolta di campioni da sottoporre a esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico; viene tenuto un registro delle visite e dei relativi risultati; il veterinario ufficiale visita le aziende non commerciali prima dell'abolizione della zona di protezione;

c) viene immediatamente attuata un'ulteriore sorveglianza conformemente al manuale diagnostico, in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

Versione in vigore dal 12 febbraio 2010, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE
Estremi	Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9
Titolo	IV — Influenza aviaria ad alta patogenicità (hpai)
Capo	III — Misure specifiche da applicare nelle zone di protezione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-9-2010/art-18-censimento-visite-a-cura-del-veterinario-ufficiale-e-sorveglianza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it